



LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

riunita in camera di consiglio nella composizione di cui al verbale di udienza del 17.10.2017; sciogliendo la riserva assunta, alla medesima udienza, nel procedimento per correzione di errore materiale di cui al n. 1072-1/2010 VG, ha pronunciato la seguente

ordinanza

1.L'istanza è così formulata:

“(...) la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1186 del 27.9.2016, depositata il 14.10.2016, nel decidere la controversia tra il sig. Rosati Luigi (in proprio e quale erede universale di Angelo Maria Luigi Rosati) ed il Comune di Maltignano, iscritta al n. 1072/2010 R.G.A.C.C., ha, tra l'altro, così provveduto: «1- condanna il Comune di Maltignano a pagare a Rosati Luigi le somme di cui al punto 8. della motivazione che precede» (dispositivo sentenza);

– il punto 8. della motivazione (pag. 10 sentenza), tuttavia, fa erroneamente riferimento ad una quantificazione delle somme inferiore e differente rispetto alle conclusioni del CTU riportate al punto 2. della motivazione (pagina 3 sentenza), la cui relazione peritale – secondo codesta ecc.ma Corte – «va pienamente condivisa e, ad essa, va fatto integrale rinvio, attesa la completezza ed esaustività dell'indagine» (cfr. punto 5. motivazione, pag. 8 sentenza);

– infatti, al punto 2. della motivazione, pagg. 2 e 3 sentenza, si riportano le conclusioni definitive del CTU e si legge che «l'ammontare dell'indennità per occupazione di aree restituite ... ammonta ad € 63.578,17. Mentre il danno da riconoscere per aree illecitamente espropriate ed irreversibilmente trasformate ... assomma ad € 623.916,09. Quindi il totale dovuto a Rosati Luigi, per quanto di competenza da parte del Comune di Maltignano assomma, complessivamente, alla data 30.06.2016, ad € 687.494,26»;

– dunque, le somme complessivamente dovute all'odierno istante sono pari ad Euro 687.494,26 (€ 63.578,17 per indennità di occupazione aree restituite + € 623.916,09 per danno delle aree illecitamente espropriate ed irreversibilmente trasformate), cui è da aggiungere l'importo di Euro 13.567,25 per danno da perdita dei soprassuoli (cfr. punto 7. motivazione, pag. 9 sentenza);

– invece, al punto 8. pag. 10 della motivazione (cui fa rinvio il capo 1- del dispositivo), si omette erroneamente di riportare la somma dovuta a titolo di indennità di occupazione per le aree restituite, pari ad € 63.578,17, atteso che, si legge, sul punto, nella sentenza: «In definitiva il Comune di Maltignano va condannato a pagare a Rosati Luigi: (a) la somma di euro 623.916,09 oltre ulteriore rivalutazione (sulle sole somme a titolo risarcitorio per irreversibile trasformazione/debito di valore) ed interessi legali (sia sulle somme dovute per occupazione legittima/debito di valuta che per quelle da irreversibile trasformazione/debito di valore) a far data dal 30.06.2016 alla presente decisione, (b) la somma di euro 13.567,25 ..., e così in totale euro 637.483,34 ...»;

– è pertanto evidente l'errore materiale in cui è incorsa codesta ecc.ma Corte che, al punto 8. pag. 10 della motivazione della sentenza (cui fa rinvio il capo 1- del dispositivo), nel riepilogo delle somme complessivamente dovute al Rosati (odierno istante), omette del tutto di considerare e calcolare l'importo di € 63.578,17 dovuto a titolo di indennità di occupazione per le aree restituite;



– il totale di cui al punto 8. pag. 10 della motivazione della sentenza è quindi pari ad Euro 701.061,51;

chiede

che l'ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre la correzione del punto 8. pag. 10 della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1186 del 27.9.2016, depositata il 14.10.2016:

1) nella parte in cui è stata omessa l'indicazione dell'importo di euro 63.578,17 dovuto a titolo di indennità di occupazione per le aree restituite, sostituendo – nella “(a)” – alla somma di «euro 623.916,09», la somma di «euro 687.494,26»;

2) nella parte in cui – in conseguenza dell'errore-omissione di cui al predetto punto 1) – il totale, proprio perché non considera tale ulteriore somma, reca l'importo inferiore di Euro 637.483,34, che va invece sostituito con il totale di «euro 701.061,51».

2.Le argomentazioni dell'istante appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.

Pertanto deve ravvisarsi nella sentenza n. 1186/2016 della Corte di Appello di Ancona il denunciato errore materiale, al quale può porsi rimedio disponendosi che il punto 8. nella motivazione della sentenza stessa sia sostituito con la seguente statuizione:

8.In definitiva il Comune di Maltignano va condannato a pagare a Rosati Luigi :

(a) la somma di euro euro 687.494,26 oltre ulteriori rivalutazione (sulle sole somme a titolo risarcitorio per irreversibile trasformazione/debito di valore) ed interessi legali (sia sulle somme dovute per occupazione legittima/debito di valuta che per quelle da irreversibile trasformazione/debito di valore) a far data dal 30.06.2016 alla presente decisione ,

(b) la somma di euro 13.567,25 (costituente credito risarcitorio/di valore) oltre ulteriori rivalutazione ed interessi legali dal 29.4.2015 alla presente decisione,

e così in totale euro 701.061,51 oltre ulteriori rivalutazione (sulle sole somme a titolo risarcitorio/crediti di valore) ed interessi legali dalle date indicate sub (a) e (b) che precedono sino alla presente decisione che converte anche l'obbligazione di valore da risarcimento danno in obbligazione di valuta.

Dalle presente decisione sono dovuti – per tutte le somme – gli interessi legali sino al saldo.

3.Nulla va liquidato per le spese : sul punto per brevità,da ultimo, cfr. Cass 2015, n. 22396.

PQM

1-La Corte dispone che nella sentenza n. 1186 del 2016, meglio indicata in atti, il punto 8. della motivazione sia sostituito con la seguente statuizione:

“8.In definitiva il Comune di Maltignano va condannato a pagare a Rosati Luigi :

(a) la somma di euro euro 687.494,26 oltre ulteriori rivalutazione (sulle sole somme a titolo risarcitorio per irreversibile trasformazione/debito di valore) ed interessi legali (sia sulle somme dovute per occupazione legittima/debito di valuta che per quelle da irreversibile trasformazione/debito di valore) a far data dal 30.06.2016 alla presente decisione ,

(b) la somma di euro 13.567,25 (costituente credito risarcitorio/di valore) oltre ulteriori rivalutazione ed interessi legali dal 29.4.2015 alla presente decisione,

e così in totale euro 701.061,51 oltre ulteriori rivalutazione (sulle sole somme a titolo risarcitorio/crediti di valore) ed interessi legali dalle date indicate sub (a) e (b) che precedono sino alla presente decisione che converte anche l'obbligazione di valore da risarcimento danno in obbligazione di valuta.



Dalle presente decisione sono dovuti – per tutte le somme – gli interessi legali sino al saldo.

2-nulla per le spese del presente procedimento;

3-dispone altresì che la disposta correzione sia annotata sull'originale del provvedimento.

Comunicazioni di legge.

Ancona , 28 novembre 2017.

IL PRESIDENTE
dott. Gianmichele Marcelli

